



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 387

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 67 DEL 20-08-2020

Ufficio: RAGIONERIA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO
COMUNALE CONTRATTO REP. 510 DEL 04/08/2020**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di nomina a Responsabile dei Servizi Finanziari prot. 4437 del 20/05/2019, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Premesso che:

- in occasione della stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa ovvero di scrittura privata autenticata l'Ente deve richiedere alla controparte il versamento dei diritti di rogito, il cui importo varia in relazione al valore dei contratti medesimi;
- le due suddette forme contrattuali devono essere stipulate alla presenza del Segretario comunale, il quale svolge la funzione notarile.

Considerato che l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni con Legge n. 114 dell'11.08.2014, dispone quanto segue: *1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia." 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento."*

Tenuto conto che il Comune di Civitella Del Tronto è privo di personale avente qualifica dirigenziale.

Viste, in merito alla liquidazione dei diritti di rogito, le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia, n. 40/2015/PAR e n. 275/2014/PAR.

Vista, inoltre, la deliberazione n. 194/2014 del 28.10.2014 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario comunale afferma: *"Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale."*

Appurato che:

- con sentenza n. 75/2016 la Corte Costituzionale ha sancito che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i diritti di rogito spettano ai Segretari comunali a prescindere dalla fascia professionale in cui i medesimi sono inquadrati;
- con sentenza n. 1539 del 18/05/2016 il Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro, ha stabilito che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante" in misura comunque non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento. Secondo il Tribunale, la disposizione "sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 legge n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale";
- con ulteriore sentenza n. 2516/2016 pubblicata il 29/09/2016 il Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro, ha confermato la decisione già adottata dal medesimo Tribunale, condannando altresì gli enti interessati al pagamento degli interessi legali per il ritardato riconoscimento dei diritti di rogito al Segretario comunale rogante;
- successivamente si sono susseguite ulteriori sentenze di primo grado e di appello, con le quali è sempre stata confermata la legittimità della liquidazione dei diritti di rogito in favore del Segretario comunale, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, purché prestante servizio in enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Vista, altresì, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016 che afferma con chiarezza l'abrogazione da parte della legge n. 311/2004 della norma contrattuale che equiparava i segretari di fascia A e B ai dirigenti;

Dato atto pertanto che il Segretario ha diritto a percepire il cento per cento del provento dei diritti di rogito fino al raggiungimento di una quota pari al 20 % dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;

Evidenziato che l'Ente ha introitato € 1.650,40, di cui € 245,00 per spese ed € 1.405,40 per versamento di diritti di rogito per la stipula del contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico con la ditta EREDI D'AMICO ETTORE SNC – rep. 510 DEL 04/08/2020;

Specificato che la liquidazione in favore del Segretario, Dr. Giampaolo Paolucci, è stata effettuata, fino ad ora, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'Ente, con esclusione dell'IRAP la quale ha natura fiscale e non contributiva, come sancito dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 33 del 07/06/2010;

Richiamata la deliberazione della Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 400 del 18 ottobre 2018, con la quale la sezione è intervenuta in modo incisivo sulla dibattuta questione relativa alla ripartizione degli oneri previdenziali, chiarendo che gli stessi devono essere ripartiti in base ai criteri ordinari, motivando la decisione come di seguito riassunto (stralcio):

L'art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995 disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 2115 c.c., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, statuendone una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore. Detta disposizione costituisce una norma c.d. rinforzata come si rinviene dalla lettura dell'art. 1, comma 2, il quale prevede che: «Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni». Del resto, per quanto di interesse, in questa sede, deve essere rilevato che in relazione ai diritti di rogito non se ne rinviene alcuna disposizione di legge, né contrattuale, di modifica

.

....

L'onere contributivo CPDEL rappresenta, dunque, la trattenuta che viene effettuata al fine dell'accantonamento dei contributi pensionistici e può essere pertanto definito un onere previdenziale, rientrando dunque a pieno titolo nella categoria degli oneri riflessi che ricadono sull'amministrazione, in conseguenza della corresponsione di emolumenti al personale dipendente.

Il contributo ex CPDEL è, di regola, posto parzialmente a carico del dipendente, e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la rispettiva aliquota di competenza.

...

Dalle argomentazioni sopra riportate, ne consegue l'impossibilità di applicare detto onere ai diritti di rogito facendo ricorso all'applicazione del criterio interpretativo analogico al fine di estendere le summenzionate disposizioni in materia di oneri riflessi, in quanto non esistono per questi fattispecie derogatorie: la logica conseguenza non potrà che essere l'applicazione delle norme generali che regolano la fattispecie la cui interpretazione appare chiara (in claris non fit interpretatio).

A questa conclusione perviene anche la magistratura ordinaria. Di particolare rilievo in tal senso è la recente sentenza n. 446 del 13/11/2017 del Tribunale di Busto Arsizio. Con riferimento a CPDEL e TFR, il Giudice ha statuito che, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi. Gli oneri riflessi, che ricadono sull'amministrazione in conseguenza della corresponsione di emolumenti al personale dipendente, non potrebbero, pertanto, essere posti integralmente a carico del Segretario Comunale."

Preso atto tuttavia della successiva delibera n.133/2018/PAR della Sezione della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, per quanto attiene alla omnicomprensività dei diritti di rogito o diversamente se siano a carico dell'Ente gli oneri accessori, nonché l'IRAP, la Sezione si è conformata alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG che ha enunciato il principio che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico degli Enti".

Ritenuto pertanto di erogare i diritti di rogito al lordo degli oneri contributivi;

Dato atto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della

presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio attribuiti alla sottoscritta Responsabile con le vigenti regole di finanza pubblica.

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte;

Di attribuire i diritti di rogito predetti al Segretario comunale, Dr. Giampaolo Paolucci, dando atto che gli stessi sono contenuti entro il limite massimo di 1/5 dello stipendio in godimento da parte del Segretario medesimo.

Di liquidare la somma di € 1.405,40 a favore del Segretario comunale, Dr. Giampaolo Paolucci imputando la relativa somma al cap. 76/0 del redigendo bilancio di previsione 2020 – 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)